



Consiglio Regionale della Puglia

5^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

LEGGE REGIONALE

“Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee”.

Seduta del 10.03.1999. Parere favorevole.

Relatore: Armando STEFANETTI.

.....

- **Decisione n. 4/99.**
- **Relazione.**
- **Testo L.R. con emendamenti proposti dalla 5^a Commissione.**

Marzo, 1999



Consiglio Regionale della Puglia

5^a Commissione consiliare

RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE

“Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee”

RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

nelle sedute del 16 giugno e 24 luglio questo Consiglio approvò la nuova disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque sotterranee nel territorio pugliese, in armonia con i principi stabiliti dalla legge n. 36 del 1994, la c.d. “legge Galli”.

Con nota prot. n. 2053/22402 del 7 agosto 1998, allegata alla presente, il Commissario del Governo ha comunicato che il Governo ha invitato il Consiglio regionale a riesaminare la legge sulla base dei rilievi esposti nella nota stessa. Riferiti in breve, essi riguardano:

- la competenze al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni che la legge regionale di che trattasi attribuisce all'autorità regionale, mentre -censura il Governo- appare necessario la preventiva attuazione del d.l.vo 112/98, art. 3, per stabilire le funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;
- la disciplina del rinnovo delle concessioni che apparirebbe, nella formulazione della legge, di tipo automatico;
- la necessità di chiarire che l'utilizzazione delle acque a scopi domestici è libera;

Il Governo chiarisce, ancora, che per la ricerca e l'utilizzazione delle acque non è previsto dalle vigenti leggi il consenso del proprietario del fondo; che appare necessario stabilire un miglior raccordo tra la normativa regionale in argomento con le previsioni del

piano del bacino idrografico interessato (L. 183/89) ed il controllo del bilancio idrico (L. 36/94) nonché con le procedure per la V.I.A. (d.p.r. 12 aprile 1996), al fine di garantire "la compatibilità di pianificazione in materia di difesa del suolo ed il coordinamento e la semplificazione delle procedure autorizzative".

La 5° Commissione ha preso atto dei rilievi e, recepite altresì le formulazioni tecniche fornite dall'Assessorato competente, ha predisposto gli emendamenti riportati nel testo a fronte, sulla base dei quali si ritiene di avere corrisposto alle osservazioni governative. Mi pare utile sottolineare, in particolare, che la Commissione ha ritenuto necessario affermare il carattere unitario, a livello regionale, dell'esercizio delle funzioni inerenti l'uso di una risorsa di così rilevante interesse per la nostra regione.

Invito il Consiglio ad approvare la legge così come modificata sulla scorta degli emendamenti riportati a fronte.

Bari, 10 marzo 1999

Prof. Armando Stefanetti



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

DECISIONE N° 4/99

L.R. "Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee".

Seduta del 10.03.1999

Presenti : Stefanetti (Presidente), Dipietrangelo (Mineo), Valente, Lomelo, Balducci, Fitto, Lospinuso, Pepe, Tundo.

Per la G.R. :

Funzionari G.R.: dott. Damiani (Risorse idriche).

Segreteria 5ª Commissione: ing. Mona, Sig.na Trimini, Sig. Annibaldis

LA 5ª COMMISSIONE CONSILIARE

- preso atto della nota del Commissario di Governo prot. n. 2053/22402 del 07.08.1998 con la quale si comunica che il Governo ha rinviato la legge regionale in epigrafe a nuovo esame;
- richiamata la propria decisione n° 24 , assunta nella seduta del 28.02.1997;
- uditi i chiarimenti tecnici forniti dal dott. Damiani;
- formulate ed approvate le proposte di emendamenti al testo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DESIGNA RELATORE IL PRESIDENTE STEFANETTI

Il parere è stato espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

FAVOREVOLI: Stefanetti, Lomelo, Balducci, Pepe, Tundo.

CONTRARI: //

ASTENUTI: //

Bari, 12.03.1999

Il dirigente responsabile

(Ing. Giovanni Mona)

d'ordine
Il Presidente

(Prof. Armando Stefanetti)



Consiglio Regionale della Puglia

5^a Commissione consiliare

LEGGE REGIONALE

“Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee”.

Emendamenti proposti dalla 5^o Commissione per la riapprovazione della legge a seguito dei rilievi governativi di cui alla nota del Commissario del Governo prot. n. 2053/22402 del 7 agosto 1998.

TITOLO I

FINALITA' DELLA LEGGE

Art. 1 (Finalità)

1. Nello spirito dei principi sanciti dall'art.1 della legge 5 gennaio 1994, n.36, la presente legge disciplina la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee della regione Puglia, con esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali.

	<p><i>Rilievo Comm.Gov. a)</i></p> <p><i>Emendamento aggiuntivo:</i></p> <p>2. Le funzioni amministrative relative alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee sono esercitate unitariamente dalla Regione per il tramite dei propri uffici periferici del Genio civile</p>
--	---

TITOLO II

Art. 2
(Modalità di rilascio della autorizzazione)

1. La ricerca delle acque sotterranee è sottoposta ad autorizzazione regionale. Per quelle da destinare ad uso domestico si applicano le disposizioni di cui all'art. 8
2. Le domande per l'autorizzazione alla ricerca sono presentate all'Ufficio del Genio civile competente per territorio e devono essere corredate della documentazione prevista dalla "Normativa tecnica in materia di ricerca, prelievo e utilizzazione di acque sotterranee" allegata alla presente legge (allegato 1).
3. All'istanza di autorizzazione deve essere allegata attestazione di versamento di lire 150 mila su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.

Art. 3
(Rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione alla ricerca è rilasciata dal dirigente responsabile del Genio civile entro centoventi giorni dalla data di acquisizione della domanda, previa l'istruttoria prevista dall'art. 95, commi 2 e 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. I pareri richiesti per l'istruttoria si ritengono favorevoli ove, trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione dell'idonea documentazione, non sia intervenuto parere contrario.
3. Avverso il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla ricerca o alla misura dell'indennità da corrisondersi al proprietario del suolo è ammesso, da parte degli interessati, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, ricorso all'Assessore ai lavori pubblici, il quale provvede definitivamente, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 46 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, entro novanta giorni dalla data di deposito del ricorso.
4. I ricorsi sono presentati al Genio civile competente, che trasmette gli atti, unitamente alle proprie deduzioni, all'Assessore ai lavori pubblici per i provvedimenti di competenza.
5. Il provvedimento di autorizzazione prescrive le modalità delle operazioni di ricerca e le cautele da osservarsi per la protezione della falda.
6. L'autorizzazione non può avere durata superiore a un anno e può essere prorogata una sola volta per periodo non superiore a sei mesi.

7. L'autorizzazione è nominativa e soggetta a voltura previo nulla osta del Genio civile.

8. L'autorizzazione alla ricerca può essere revocata nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione e in caso si contravvenga alle disposizioni del comma 7.

TITOLO III

CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE

Art. 4

(Concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee)

1. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono sottoposte a concessione regionale. Per l'utilizzazione delle acque ad uso domestico si applicano le disposizioni di cui all'art.8.

2. I soggetti che abbiano individuato acque sotterranee possono presentare domanda di concessione per l'utilizzazione delle acque estratte, entro e non oltre un anno dal termine di scadenza dell'autorizzazione alla ricerca.

3. In mancanza di presentazione di domanda di concessione nei termini di cui al comma 2, o in caso di ricerca infruttuosa, il proprietario del fondo o il titolare dell'autorizzazione alla ricerca è tenuto al ripristino immediato dello stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla data della relativa comunicazione da parte dell'Ufficio del Genio civile.

4. Le domande vanno indirizzate al Genio civile competente per territorio e vanno redatte su carta da bollo. Ciascuna istanza deve espressamente indicare l'utilizzo previsto, a pena di inammissibilità.

	<p><i>Rilievo Comm. Gov. e)</i></p> <p><i>Emendamento aggiuntivo:</i></p> <p>5. Altra copia della domanda finalizzata alla estrazione e utilizzazione di acque sotterranee va trasmessa all'Autorità di bacino competente per territorio ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 12 luglio 1993, n. 275 per le previsioni del piano di bacino idrografico interessato.</p>
--	--

6. All'istanza di concessione deve essere allegata la documentazione riportata nella normativa tecnica. Il richiedente può fare riferimento a documenti già presentati con la domanda di autorizzazione alla ricerca d'acqua.

7. Alla domanda di concessione deve essere allegata attestazione di versamento di lire duecentomila su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.

Art. 5

(Concessione per l'estrazione e utilizzazione di acque sotterranee per uso agricolo)

1. La concessione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee per uso agricolo, rilasciata dal dirigente responsabile dell'Ufficio del Genio civile, previa presentazione della quietanza di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 11, deve indicare le condizioni alle quali la concessione medesima viene rilasciata e deve specificare i valori della portata massima e del volume annuale complessivo emungibile ed i periodi di utilizzazione. Il provvedimento viene notificato al Comune e alla Provincia.

2. Per il controllo delle condizioni poste nel provvedimento di concessione, il concessionario deve installare e custodire, a propria cura e spesa, un apparecchio contalimitatore di portata sigillato dagli uffici del Genio civile.

3. Per il rilascio di concessioni per portate superiori a 10 litri/sec o per volumi superiori a 20 mila mc/anno è richiesto il preventivo parere favorevole del Comitato tecnico risorse idriche (COTRI). Per portate o volumi inferiori, l'Ufficio, ove lo ritenga utile, può richiedere il parere del suddetto COTRI.

4. Nelle zone di possibile emungimento, secondo le previsioni del vigente piano di risanamento delle acque (PRA), la portata emungibile non può superare 20 litri/sec, sempreché la salinità totale risulti pari o inferiore a 1,5 g/litro.

Art. 6

(Concessione di utilizzo acque sotterranee per usi collettivi o diversi da quello agricolo)

1. Le concessioni per uso collettivo, uso industriale, per itticoltura, a servizio di insediamenti abitativi ed insediamenti turistico-residenziali, nonché quelle a servizio di pubblici acquedotti, sono rilasciate, con le stesse modalità di cui all'art. 5, anche in deroga al comma 4 del medesimo articolo, sentito il parere del COTRI.

2. I pozzi da destinarsi, esclusivamente, a scopi di studio per il monitoraggio qualitativo delle falde sotterranee non sono soggetti a concessione.

Art. 7
(Durata della concessione)

1. La concessione ha durata quinquennale e può essere sospesa, revocata o modificata nel caso che si verifichino incrementi della salinità totale, ovvero fenomeni di contaminazione o situazioni tali da recare pregiudizio all'equilibrio della falda e/o all'ambiente circostante.

<p>2. La concessione è rinnovabile su istanza dell'interessato previa attestazione di versamento di lire 150 mila su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria, nonché dei risultati delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte.</p>	<p><i>Rilievo Comm. Gov. b)</i></p> <p><i>Emendamento sostitutivo e aggiuntivo:</i></p> <p>2. La concessione è rinnovabile, su istanza dell'interessato, con apposito provvedimento del dirigente responsabile dell'ufficio del Genio civile che verificherà la sussistenza delle condizioni che diedero luogo alla concessione.</p> <p>3. All'istanza di rinnovo va allegato:</p> <p>a) attestazione del versamento di lire centocinquantomila sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria;</p> <p>b) certificazione delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte.</p>
---	--

Art. 8
(Ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico)

1. S'intende per uso domestico l'utilizzazione dell'acqua estratta per i bisogni della famiglia dell'utilizzatore, per l'abbeveraggio del bestiame, per l'innaffiamento di orti o giardini di proprietà o in uso da parte dell'utilizzatore dell'acqua e dei suoi familiari

conviventi. E' riferibile all'uso domestico l'innaffiamento di verde condominiale non eccedente i 5 mila mq. Non sono riferibili all'uso domestico le utilizzazioni per coltivazioni o per allevamenti i cui prodotti sono, anche parzialmente, destinati alla vendita.

<p>2. La ricerca delle acque sotterranee per uso domestico deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio del Genio civile, il quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, rilascia la presa d'atto contenente le prescrizioni e gli obblighi a cui deve ottemperare il richiedente per poter procedere alla ricerca.</p> <p>3. L'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico sono soggette ad autorizzazione regionale. Il dirigente responsabile dell'Ufficio del Genio civile indica le condizioni alle quali l'autorizzazione viene rilasciata e i dispositivi di controllo da installare.</p> <p>4. Entro un anno dalla data di presa d'atto di cui al comma 2, deve essere inoltrata all'Ufficio del Genio civile la richiesta di autorizzazione all'estrazione ed utilizzo di acque sotterranee, corredata della documentazione prevista dalla normativa tecnica di cui all'allegato I alla presente legge.</p> <p>5. Alla istanza di autorizzazione deve essere allegata attestazione di versamento di lire 200 mila, su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia, per spese d'istruttoria.</p>	<p><i>Rilievo Comm.Gov. c)</i></p> <p><i>Emendamento sostitutivo:</i></p> <p>2. La ricerca di acque sotterranee per uso domestico deve essere preventivamente comunicata all'ufficio del Genio civile per i fini di cui al comma 5 dell'art. 28 della legge 5 gennaio 1994, n.36.</p> <p>3. L'ufficio entra sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione rilascerà la presa d'atto contenente le eventuali prescrizioni e obblighi a cui deve ottemperare il richiedente per poter procedere alla ricerca.</p> <p>4. L'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico è libera.</p> <p>5. Alla comunicazione di ricerca deve essere allegata la attestazione di versamento di lire centomila sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.</p>
---	---

Art. 9

(Verifica delle autorizzazioni per utilizzo domestico)

<p>1 L'autorizzazione all'utilizzo di acque sotterranee per uso domestico è soggetta a verifica quinquennale da parte dell'Ufficio del Genio civile. A tal fine l'utilizzatore deve trasmettere al predetto Ufficio i risultati delle analisi chimiche e batteriologiche dell'acqua emunta.</p>	<p><i>Rilievo Comm. Gov. c)</i></p> <p><i>Emendamento sostitutivo:</i></p> <p>1. L'utilizzo di acque sotterranee per uso domestico è assoggettato a verifica quinquennale da parte dell'ufficio del Genio civile. A tal fine l'utilizzatore ogni cinque anni deve trasmettere al predetto ufficio i risultati delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte.</p> <p>2. All'istanza di verifica quinquennale deve essere allegato attestato di versamento di lire cinquantamila sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.</p>
---	---

Art. 10

(Norme sulla pubblicità per l'utilizzo di acque sotterranee)

1. Le domande finalizzate alla ricerca ed alla utilizzazione di acque sotterranee sono pubblicate, per estratto e per quindici giorni, nell'albo pretorio del Comune competente territorialmente e degli altri Comuni eventualmente interessati, su disposizione dell'Ufficio del Genio civile, che dà anche comunicazione delle domande ai proprietari dei fondi in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne siano già a conoscenza.

TITOLO IV

CANONI E SANZIONI

Art. 11
(Canoni per le utenze)

1. Ai sensi dell'art. 37 del testo unico n. 1775 del 1933, i soggetti titolari della concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee sono tenuti al pagamento del canone annuo nella misura definita dall'art. 18 della legge n.36 del 1994.
2. Ogni concessione, al momento del rilascio e/o rinnovo, è soggetta a tassa regionale pari a lire 50 mila.
3. Ai sensi del comma 2 dell'art.86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i canoni di concessione definiti dal comma 1 del presente articolo vengono introitati dalla Regione per essere destinati al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico del territorio.

<p>4. L'autorizzazione all'uso domestico è assoggettata, esclusivamente, a tassa regionale di lire 20 mila da versare, su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia, al momento del rilascio della stessa autorizzazione.</p>	<p><i>Rilievo Comm. Gov. c)</i></p> <p><i>Emendamento soppressivo:</i></p> <p><i>sopprimere l'intero comma</i></p>
--	--

Art.12
(Sanzioni)

1. Fatti salvi i pozzi denunciati ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, qualsiasi opera realizzata al fine di ricerca, estrazione o utilizzazione di acque sotterranee, in assenza di concessione e/o autorizzazione regionale, è sottoposta a chiusura. Il Sindaco emette ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, assegnando al proprietario del fondo il termine perentorio di sessanta giorni, trascorsi i quali provvede d'ufficio a spese dello stesso proprietario.
2. Per le fattispecie di cui al comma 1 il proprietario del fondo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire 10 milioni, da versarsi sul conto corrente della Tesoreria comunale competente per territorio.

3. Qualora l'utilizzatore del pozzo contravvenga alle condizioni poste nel provvedimento di concessione o di autorizzazione regionale, ovvero qualora i soggetti che esercitano le relative funzioni accertino manomissioni ai sigilli posti alle apparecchiature di controllo, viene redatto apposito verbale da trasmettere all'Ufficio del Genio civile.

4. Il dirigente del Genio civile commina a carico del contravventore la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 5 milioni, da versarsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Puglia; valgono nella fattispecie le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Nell'eventualità che l'impresa incaricata di effettuare lo scavo per la ricerca o l'utilizzo di acque sotterranee contravvenga al disposto dell'art.13, essa è soggetta a sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 15 milioni, da versarsi sul conto corrente della Tesoreria comunale di pertinenza.

Art. 13

(Adempimenti delle imprese escavatrici)

1. Possono effettuare lavori di escavazione di pozzi imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, cat. XI - f, ovvero presso la Camera di commercio.

2. Le imprese che devono eseguire lavori di escavazione pozzi, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di scavo, comunicano all'Ufficio del Genio civile e al Comune la data di inizio dei lavori, i dati catastali del sito interessato alla ricerca, nonché gli estremi dell'autorizzazione concessa alla ricerca, ovvero della comunicazione nel caso di ricerca per uso domestico.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14

(Revisione delle utenze di acque sotterranee)

1. Sono soggette a revisione le utenze per uso domestico di cui all'art.93 del testo unico n.1775 del 1933.

2. Gli utenti dovranno presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art.8, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia stata presentata relativa domanda di autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12, comma 1.

Art. 15

(Norme di carattere generale)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti i pozzi comunque esistenti. I soggetti che utilizzano pozzi non autorizzati devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee. Per i pozzi autorizzati all'estrazione e all'utilizzo di acque sotterranee, per i quali non è stata presentata denuncia ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo n. 275 del 1993, si fa riferimento, ai fini di detta denuncia, al provvedimento autorizzativo agli atti degli Uffici del Genio civile.

2. Le richieste di concessione di cui al comma 1 devono seguire le procedure previste dall'art. 4.

3. Decorso i termini di cui al comma 1 senza che sia stata presentata la relativa istanza di concessione, si applicano le sanzioni previste dall'art.12, comma 1.

4. I pozzi denunciati ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo n. 275 del 1993 rientranti nelle zone di vietato emungimento, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, devono acquisire il parere vincolante del COTRI.

5. Per quanto non regolamentato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al regio decreto n. 1775 del 1933.

6. Le norme della presente legge si applicano anche per la captazione e utilizzazione di acque sorgive.

7. Gli Uffici del Genio civile ed i Comuni esercitano le funzioni di controllo sulle utilizzazioni in atto.

8. Gli enti preposti all'autorizzazione agli scarichi sul suolo o nel sottosuolo danno comunicazione dell'autorizzazione concessa e del sito dello scarico all'Ufficio del Genio civile competente per territorio, ai fini dei regolamenti regionali nn. 2, 4 e 5 del 3 novembre 1989, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650.

Art. 16
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 6 della legge regionale 11 aprile 1985, n.19.
2. Gli artt. 34, 35 e 47 della legge regionale n.24 del 1983 sono abrogati.

Art. 17
(Norme sulla tutela della pubblica incolumità)

1. Il ricercatore e l'utilizzatore del pozzo, ovvero il proprietario, ancorchè il pozzo non venga utilizzato, sono tenuti ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone e per evitare che si verifichino danni di qualsiasi genere.
2. In caso di inadempimento, il Sindaco adotta il provvedimento di chiusura del pozzo e dispone l'esecuzione in danno del proprietario del fondo.

Art. 18
(Modifiche al Comitato tecnico per le risorse idriche)

1. Il comma 4 dell'art.46 della legge regionale n.24 del 1983, già modificato dall'art.4 della legge regionale 11 aprile 1985, n.19 viene così sostituito:

“4. I membri di cui alla precedente lett. d) devono essere scelti tra docenti universitari, ricercatori presso enti pubblici e tecnici laureati con una anzianità di iscrizione all'albo professionale non inferiore a dieci anni, ciascuno esperto in una delle seguenti discipline: geologia, idrogeologia, ingegneria delle acque, chimica del trattamento delle acque, smaltimento dei rifiuti, agronomia”.

Art. 19
(Gestione delle risorse finanziarie e destinazione dei proventi)

1. I versamenti delle tasse (spese di istruttoria) e canoni previsti dalla presente legge, a favore della Regione Puglia, sono da effettuarsi su conto corrente postale n. 287706 con la causale “Tasse e canoni per la utilizzazione del demanio idrico”.

2. E' istituito un fondo speciale dei proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico da iscriversi su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione.

3. I proventi di cui al comma 2 sono destinati, prioritariamente, al finanziamento degli interventi di tutela del demanio idrico e all'assetto idraulico e idrogeologico del territorio, gestito dal competente Assessorato ai lavori pubblici.

ALLEGATO N. 1

"NORMATIVA TECNICA IN MATERIA DI RICERCA PRELIEVO E UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE"

Rilievo Comm. Gov. d)

Emendamenti soppressivi:

Nei seguenti capi:

1- Autorizzazione alla ricerca - 1.2 Atti di proprietà o titoli equipollenti.

2- Concessione alla estrazione ed utilizzo acque -2.2 Atti di proprietà o titoli equipollenti.

3- Presa d'atto per la ricerca di acque per uso domestico- 3.2 Atti di proprietà o titoli equipollenti.

sopprimere la frase:

" Qualora la comunicazione è presentata da soggetto diverso dal proprietario, occorre l'atto di assenso del proprietario medesimo"